

# STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI

## TITOLO I

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Statuto determina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione.

Ente Locale autonomo, costituito dai Comuni di **Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo e Savoca.**

2. L'Unione dei Comuni disciplinata dal presente Statuto, è denominata "UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI", in seguito chiamata "UNIONE"; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.

3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni, con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

#### ART. 2 – Obiettivi Programmatici

1. L'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione congiunta delle funzioni e dei servizi ad Essa attribuiti.

2. L'Unione persegue l'autogoverno ed agisce nel rispetto dei principi previsti dall'Ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi programmatici dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni che la costituiscono, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi, di progetti e di opere di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine Essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni e le tradizioni etno-antropologiche e culturali delle loro comunità;

b) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse;

d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità, a vantaggio della collettività;

e) definire un assetto organizzativo, volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia, economicità e produttività;

f) favorire la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

g) Confrontarsi con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

### **ART. 3 – Durata**

1. L'Unione ha una durata di 9 (nove) anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza, si rinnoverà tacitamente, salvo diversa determinazione dei Consigli dei Comuni dell'Unione, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

### **ART. 4 – Recesso e Scioglimento**

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, non prima di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 Giugno.

1. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione, determina lo scioglimento della stessa.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore, ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.
4. In caso di scioglimento, il risultato della liquidazione dovrà essere ripartito sulla base del contributo annuale a carico dei singoli Comuni, di cui al successivo "TITOLO V"; ai fini dell'applicazione del presente comma, deve essere considerata la media dei contributi degli ultimi 5 (cinque) anni, o la media di tutti gli anni se lo scioglimento avviene entro i 5 (cinque) anni dalla Costituzione dell'Unione.

## **ART. 5 – Sede**

1. L'Unione ha la propria sede nel Comune di Sant'Alessio Siculo.
2. I locali per la sede legale e per gli organi istituzionali sono messi a disposizione gratuitamente dallo stesso.
3. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione, e messi a disposizione gratuitamente dai Comuni interessati.
4. Presso la sede operativa dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, Gli stessi vengono trasmessi a tutti i Comuni dell'Unione per la pubblicazione.
5. Con deliberazioni dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti all'Unione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, è possibile trasferire la sede dell'Unione in uno dei Comuni aderenti.

## **ART. 6 – Funzioni**

1. L'Unione esercita, in forma congiunta ed in relazione agli obiettivi programmatici, le funzioni inerenti la programmazione delle iniziative, lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi ad essa affidati.

2. E' affidato all'Unione l'esercizio congiunto delle seguenti funzioni e relative competenze:

- Ufficio Stampa e Comunicazione;
- Informatizzazione – e-governement – portale – rete civica – comunicazione telefonica;
- Ufficio Studi e Ricerche;
- Statistica;
- Studio ed approvazione degli strumenti di pianificazione generale e settoriale del territorio dell'Unione;
- Salvaguardia ambientale;
- Programmazione dello sviluppo economico;
- Fondi della Comunità Europea;
- Iniziative ed interventi nei settori turistico culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio-sanitario – produttivo – agricolo – commerciale;
- Conservazione e gestione del patrimoni boschivo;
- Protezione Civile;
- Formazione Professionale;
- Sportello Unico delle Attività produttive;
- Organizzazione e partecipazione ad iniziative, fiere e congressi, per promuovere l'Unione;
- Canili Municipali.

3. Può essere, altresì, affidata all'Unione, la gestione congiunta o associata delle seguenti funzioni e servizi:

- Gestione dei servizi nei settori turistico culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio sanitario – produttivo – agricolo – commerciale;

- Affari Legali;
- Ufficio Espropri;
- Contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali;
- Gestione e valutazione del personale;
- Gestione delle Entrate;
- Contabilità;
- U.R.P.;
- Difensore Civico;
- Autoparco;
- Polizia Municipale;
- Verde Pubblico;
- Illuminazione votiva;
- Pubblica Illuminazione;
- Raccolta rifiuti e differenziata;
- Approvvigionamento idrico;
- Depurazione;
- Servizi Sociali;
- Interventi e servizi alla persona ed alla famiglia;
- Mense scolastiche.

4. Le funzioni elencate al punto 2 (due), vengono esercitate dall'Unione subito dopo l'elezione del Consiglio, la scelta del Presidente e la nomina della Giunta ed in seguito al trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie da parte dei Comuni, al Comune sede dell'Unione, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione e di perequazione e solidarietà.

5. La gestione delle funzioni e dei servizi elencati al punto 3 (tre), nel rispetto degli obiettivi programmatici, viene esercitata da almeno due Comuni dell'Unione, che hanno caratteristiche territoriali omogenee ed esigenze comuni o compatibili, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e produttività. Il trasferimento delle competenze e delle rispettive risorse economiche dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale, di norma entro il mese di Ottobre, e perfezionato con deliberazione della Giunta Comunale, ove saranno indicati chiaramente, tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità nelle prestazioni dei servizi.

6. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni e servizi, con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.

## **Titolo II**

### **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

#### **ART. 7 – Organi**

1. Sono organi dell'Unione:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta.

#### **ART. 8 – Il Consiglio**

1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio rispettivamente da 2 (due) Consiglieri Comunali, di cui 1 (uno) appartenente alla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale

1 BIS. I Comuni adegueranno le loro rappresentanze in seno al Consiglio dell'Unione:

- a) Con le dimissioni dei componenti;
- b) Con il rinnovo delle cariche elettive.

2. L'elezione deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell'Unione e successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Comune all'Unione.

3. I componenti del Consiglio restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Comunali.

4. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni aderenti.

5. Analogamente, si procede all'integrazione del Consiglio nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.

6. La Presidenza del Consiglio è attribuita ad uno dei componenti, eletto con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l'elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Entrambi durano in carica 3 (tre) anni.

7 La prima riunione del Consiglio viene convocata dal Sindaco del Comune sede dall'Unione, per la sola costituzione della stessa; successivamente, dal Presidente uscente.

### **ART. 9 – Competenze dei Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione rappresenta tutti i Comuni che la costituiscono ed è appositamente regolamentato; può avvalersi di commissioni consiliari, ove è garantita la presenza della minoranza.
2. Al Consiglio compete determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, mediante l'adozione degli atti previsti dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).
3. In particolare, spetta al Consiglio l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) La convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;
  - b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - d) le convenzioni con altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
  - e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
  - g) l'ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni dell'Unione devono corrispondere;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione o nelle funzioni competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

## **ART. 10 – Sessione e Convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 7 (sette) giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'Unione o di almeno 1/5 (un quinto) dei componenti il Consiglio; in tale ultimo caso, la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno, gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, con mezzo di notifica, nel domicilio eletto nel territorio del Comune di appartenenza, anche per via telematica.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e può essere effettuata fino a 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute del Consiglio, di regola, sono pubbliche, e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio si applica la legislazione statale e regionale in materia.

## **ART. 11 – Linee Programmatiche di Mandato Consiliare**

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Presidente del Consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare con cadenza triennale;
2. Ciascun consigliere componente il Consiglio ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta il documento sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

## **ART. 12 – Componenti del Consiglio**

1. Lo status dei componenti del Consiglio è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per i consiglieri comunali.
2. Se un componente non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o un suo delegato, può essere un componente del Consiglio.

## **ART. 13 – Diritti e Doveri**

1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della sua struttura organica per l'esercizio della propria attività istituzionale.

## **ART. 14 – Presidente**

1. La Presidenza dell'Unione è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, nel suo seno; l'elezione avviene a scrutinio segreto, e con voto favorevole, in sede di prima votazione, della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
3. Nel caso in cui nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti; in caso di parità, prevale il più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile una sola volta. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione.
5. Il Presidente rappresenta l'Unione, nomina, convoca e presiede la Giunta ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la Giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Il Presidente realizza e altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione ed esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di funzioni e servizi svolti dall'Unione.
8. Il Presidente affida ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
9. Lo status economico del Presidente dell'Unione, dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti il Consiglio è quello previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, ed è rinunciabile con regolare atto deliberativo; sono rimborsabili le spese sostenute per attività e missioni, preventivamente autorizzate e debitamente rendicontate.

## **ART. 15 – Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente è eletto fra i componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile una sola volta. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dell'Ufficio di Vice-Presidenza dell'Unione.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

## **ART. 16 - Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente per il governo dell'Unione e impronta la propria attività ai principi di trasparenza e di efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Unione nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare, definisce gli obiettivi da raggiungere e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente al Consiglio della sua attività.
4. Rientra nella competenza della Giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti, nonché di quelli assegnati dalla legislazione statale e regionale alla Giunta Municipale.

## **ART. 17 – Composizione della Giunta**

1. La Giunta dell'Unione ai sensi della L.R. n. 22/08 è composta rispettivamente dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore al 20% dei componenti dell'organo consiliare.
2. Lo status dei componenti della Giunta è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per gli Assessori comunali.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o un suo delegato, può essere componente della Giunta; nel caso in specie, il Commissario o il suo delegato, non potrà ricoprire la carica di Presidente o Vice-Presidente.

## **ART. 18 – Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta, si applica la legislazione statale e regionale in materia.

## TITOLO III

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

#### **ART. 19 – Partecipazione Popolare**

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

#### **ART. 20 – Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione, e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

#### **ART. 21 – Diritto di Informazione**

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni.

#### **ART. 22 – Istanze**

1. Ciascun Consigliere può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall'interrogazione.

#### **ART. 23 – Diritto di intervento nei procedimenti**

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

#### **ART. 24 – Rapporti con i comuni componenti l'Unione**

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio dell'Unione, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.
- 3.

## **ART. 25 – Rapporti con altri Enti**

1. L'unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

## **ART. 26 – Obiettivi dell'Attività Amministrativa e della Gestione**

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione delle funzioni e dei servizi affidati ai principi di democrazia e partecipazione, di efficienza ed efficacia, di economicità e produttività, di solidarietà e perequazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **ART. 27– Principi Strutturali ed Organizzativi**

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all'efficienza nell'uso delle risorse.
1. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
2. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
3. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma, mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure, anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
4. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
  - Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
  - Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

## **ART. 28 – Organizzazione degli Uffici e dei servizi**

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo, attribuite al Consiglio, e funzione di gestione attribuita al Presidente, alla Giunta, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

## **ART.29– Uffici e personale**

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
  - a) personale proprio;
  - b) personale comandato dai Comuni;
  - c) personale convenzionato con i Comuni;
  - d) personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
1. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
2. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
3. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie, possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 – lettere b), c) e d), anche in combinato.
4. Può assumere personale a tempo determinato, e assegnare incarichi professionali previa delibera della Giunta. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni.
5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione composta l'unificazione delle relative strutture amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

## **ART. 30 – Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

### **ART.31- Segretario dell'Unione. Direttore.**

1. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione tra i segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, per un periodo di 1 (un) anno, rinnovabile; in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'Unione.
3. Il Segretario inoltre:
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione;
  - roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte, autentica scritture private e atti unilaterali, nell'interesse dell'Unione.
  - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. La Giunta può nominare Direttore il Segretario dell'Unione.
5. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato. Il compenso non può superare il 30% (trenta per cento) del compenso spettante al segretario per l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.
6. In caso di nomina a Direttore, compete al segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
7. Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.
9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati.

### **ART.32- Direttore Generale**

1. Dagli anni successivi al secondo, e compatibilmente con le necessità organizzative dell'Unione e le risorse finanziarie, può essere nominato un Direttore Generale, con le funzioni di seguito specificate.
2. La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta ad un direttore.
3. Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
4. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
5. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

6. Al direttore compete, altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
  7. La nomina del Direttore generale è disposta mediante selezione pubblica, con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere 2 (due) anni.
  8. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) cittadinanza Italiana;
    - b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
    - c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale, o nella funzione di Segretario Comunale, o nell'area direttiva presso Pubblica Amministrazione, o Enti di Diritto Pubblico, o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero 5 (cinque) anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'Albo, ove richiesta, dai rispettivi ordinamenti.
1. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
  2. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal Contratto Collettivo di Lavoro di Comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell'Unione.
  3. La Giunta può procedere alla revoca del Direttore, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati.
  4. La Giunta, in attuazione di quanto disposto al comma precedente, può conferire detto incarico al Segretario dell'Unione, a prescindere dai requisiti di cui al comma 7. punto c), con compenso da determinarsi con provvedimento della stessa Giunta.

### **ART.33– Il Vice-Segretario**

1. L'Unione può avere un Vice-Segretario, nominato dalla Giunta, tra i dipendenti dell'Unione.
2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina a Vice-Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di Segretario Comunale.
4. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di Vice-Segretario dell'Unione è determinato con provvedimento della Giunta, ed è quota-parte del trattamento economico spettante al Segretario dell'Unione.

### **ART. 34 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi**

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'Ente, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in

tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati, secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il Segretario o il Direttore, se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. Per i responsabili degli uffici ci si può avvalere del personale dei Comuni aderenti all'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

#### **ART. 35 – Collaborazione Esterne**

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può provvedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, riservandole a problematiche di particolare complessità.
2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

### **TITOLO V**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **ART. 36 – Risorse Finanziarie**

1. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica locale, ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Finanza locale dell'Unione è costituita da:
  - contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Messina;
  - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali ed internazionali;
  - trasferimenti operati dai Comuni aderenti sulla base del costo sostenuto negli anni precedenti, comunque non superiori all'importo risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato e relativi alla funzione o al servizio trasferiti; negli anni successivi gli eventuali aumenti non potranno superare gli indici di variazione ISTAT;
  - risorse per investimenti;
  - eventuali tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall'Unione;
  - altre entrate.

#### **ART. 37 – Rapporti finanziari con i Comuni dell'Unione**

1. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.

3. Le prescrizioni di cui ai punti 1. e 2. possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione, consentendo, al contempo, che le somme di cui al comma 1. continuino ad essere introitate dai singoli Comuni.
4. E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 Ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

#### **ART. 38 – Bilancio e Programmazione Finanziaria**

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni, e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria, sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

#### **ART.39 – Controllo Economico**

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

#### **ART.40 – Revisione Economica e Finanziaria**

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 (T.U.E.L.), e della legislazione regionale vigente in materia.

#### **ART. 41 – Servizio di Tesoreria**

1. Il servizio di Tesoreria dell'Unione è svolto da un Istituto Bancario.
2. Il rapporto con il Tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

### **TITOLO VI NORME TRANSITORIE**

#### **ART. 42 – Costituzione**

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.
3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l'Unione, e successivamente rimborsate dall'Unione. Ogni Comune aderente all'Unione dovrà versare un contributo, pari a euro 1,00 (euro uno/00) per residente, entro (sei) mesi dalla stipula dell'atto costitutivo.
4. Le funzioni ed i servizi di cui all'art. 6 (sei) del presente Statuto, continueranno ad essere gestite direttamente dai Comuni aderenti all'Unione, sino a quando l'Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato, in modo formale ed effettivo, la gestione delle funzioni ed i servizi trasferiti.

#### **ART. 43 – Norme Finanziarie**

1. Il consiglio dell'Unione delibera, entro 60 (sessanta) giorni dal proprio insediamento, un piano di spesa autorizzatorio.
2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione, ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni, in relazione ai criteri di cui al precedente "Titolo V".

#### **ART. 44 – Modifiche o abrogazioni dello Statuto**

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione e si intendono approvate quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta approvazione. Il Presidente provvederà a inserire all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria.

#### **ART. 45 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.